



Rif. prot. n. 26110 del 17/4/2023

**Al Direttore dell'AREA Territoriale
Dott. Luigi COSSENTINO**

OGGETTO: Riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. rilasciata con D.D. n. 37 del 23/2/2011 e succ. D.D. n. 5 del 18/1/2021 alla società PROTEG S.p.A. – Impianto IPPC 6.5 ubicato in Caivano (Na) Z.I. ASI loc. Pascarola (foglio 5, particelle n. 540 e 1094) -

PARERE COMPLESSIVO

Premesso che:

- la società PROTEG S.p.A. è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Campania con D. D. n. 85 del 22/3/2012 all'installazione IPPC rientrante nell'Allegato VIII alla parte Seconda del D. Lgs. 152/06 al punto 6.5) “*lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno*”;
- la società PROTEG S.p.A. ha dato corso alla procedura per il riesame anticipato per modifiche sostanziali dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies e 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativamente al trattamento di oli esausti vegetali e animali (cod. EER 02 03 04 e 20 01 25);

Visto:

- la convocazione della conferenza di servizi per il giorno 9/5/2023 (prot. 2023.0193748 del 12/4/2023 UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli), acquisita al protocollo agenziale al n. 25052 del 12/4/2023;
- la documentazione trasmessa dalla soc. PROTEG S.p.A. acquisita al protocollo ARPAC al numero 26110 del 17/4/2023;
- la convocazione del tavolo tecnico prot. n. 27177/2023;
- D.D. 925 del 6/12/2016;
- D.D. 95 del 9/11/2018;
- le “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006”. Revisione gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22;

Di seguito si riportano i pareri formulati dalle varie Unità Operative afferenti all'Area Territoriale di Napoli, che costituiscono fasi endoprocedimentali recepite integralmente dal presente parere complessivo.

UO SUSC (matrice suolo e siti contaminati) – prot. n. 29635/2023 del 04/05/2023)

“...omissis...”

ESAMINATA la documentazione tecnica di competenza dell’U.O. SUSC, al fine dell’espressione del parere di competenza la ditta dovrà fornire i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

- **La Relazione “Piano di dismissione” elaborato Y14 del gennaio 23 deve essere rielaborata specificando nel dettaglio anche le indagini ambientali a farsi per la verifica dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali, secondo quanto indicato nella “Deliberazione Giunta regionale n. 417 del 27/07/2016 e del D. Lgs. n. 152/06;**
- **Al fine di fornire un protocollo di monitoraggio delle acque di falda la società dovrà prevedere la realizzazione di almeno tre piezometri, uno a monte e due a valle rispetto la direzione del flusso di falda;**
- **Aggiornare il Piano di monitoraggio inserendo anche le acque sotterranee;**
- **Dettagliare i particolari costruttivi della pavimentazione impermeabilizzata dell’area scoperta.**

U.O. RIFI (matrice rifiuti) – parere prot. n. 29651/2023 del 04/05/2023

“...omissis...”

Esaminata la documentazione trasmessa dalla PROTEG S.p.A., relativamente alla matrice rifiuti, ed in particolare:

- Relazione tecnica (ing. G. Napolano, 30/1/2023);
- Planimetria del complesso All. S (ing. G. Napolano);
- Planimetria aree gestione rifiuti All. V (ing. G. Napolano);
- Scheda «A»: Informazioni generali di cui al D.D. 925 del 6/12/2016;
- Scheda «C»: Descrizione e analisi dell’attività produttiva;
- Scheda «D»: Valutazione integrata ambientale;
- Scheda «E»: Sintesi non tecnica;
- Scheda Ebis (Documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazioni BAT, IPPC 6.5);
- Scheda «I»: Rifiuti di cui al D.D. 925 del 6/12/2016;
- Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Piano di dismissione dell’impianto All. Y14;

Preso atto che la PROTEG S.p.A. effettua presso il proprio stabilimento le seguenti attività (Relazione Tecnica, ing. G. Napolano, 30/1/2023):

- trattamento sottoprodotti animali di Categoria 3 (art. 10 Regolamento CE 1169/2009) con tre linee di produzione (di cui due nell’area materie prime categoria 3 e una nell’area lavorazione sottoprodotti ex cat. 1) e Reparto macinazione;
- raffinazione grassi colati;

- magazzinaggio sottoprodotti animali di Categoria 1 (art. 8 Regolamento CE1169/2009);
- rigenerazione oli vegetali e animali esausti (tipologia 11.11 del D.M. 05/02/98);
- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- esterificazione di oli e grassi acidi;

Tabella A2 – Attività IPPC

N. Ordine attività IPPC	Codice IPPC	Attività IPPC	Potenzialità produttiva massima
1	6.5	Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno	1100,0 Ton/giorno

Tabella A3 – Attività non IPPC tecnicamente connessa

N. Ordine attività non IPPC	Normativa	Attività non IPPC	CER	Capacità massima di deposito giornaliera	Capacità massima di deposito annua
1	art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	<i>rigenerazione oli vegetali ed animali esausti (tipologia 11.11 del D.M. 05/02/98)</i>	[020304]	0,8 Mg	240 Mg
			[200125]	100 Mg	30.000 Mg

Lo stabilimento si configura come produttore di rifiuti (pericolosi e non pericolosi). Il quadro completo delle tipologie, dei quantitativi (valore massimo riscontrato negli ultimi cinque anni) e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti presso lo stabilimento è riportato nella Tabella B4.

Tabella B4 - Quadro riassuntivo produzione rifiuti

Descrizione del rifiuto	Quantità t/anno	Impianti di provenienza	Codice CER	Classificazione	Stato fisico	Destinazione	Se il rifiuto è pericoloso, specificare eventuali caratteristiche
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	0,01	Uffici, laboratori	08 03 18	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13)	
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	24,9	Automezzi impianti	13 02 08*	Rifiuto speciale pericoloso	liquido	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13)	Olio minerale di scarto
imballaggi in carta e cartone	14,9	Uffici, laboratori, officine	15 01 01	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13)	
imballaggi in plastica	57,7	Uffici, laboratori, officine	15 01 02	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13)	
imballaggi in legno	15,7	Uffici, laboratori, officine	15 01 03	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13)	
imballaggi metallici	9,3	Uffici, laboratori, officine	15 01 04	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13)	
imballaggi in materiali misti	11,2	Uffici, laboratori, officine	15 01 06	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13)	
imballaggi in vetro	0,6	Uffici, laboratori, impianti	15 01 07	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13)	
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	4,9	Uffici, laboratori, impianti	15 01 10*	Rifiuto speciale pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13) o Smaltimento (D15)	Imballaggi contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	3,1	Impianti officina	15 02 02*	Rifiuto speciale pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Smaltimento (D15)	Materiali assorbenti contaminati da olio a seguito di sversamenti accidentali
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	1,1	officina	15 02 03	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Smaltimento (D15)	
filtri dell'olio	0,5	officina Impianto prod. energia	16 01 07*	Rifiuto speciale pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R.13)	Filtri olio degli automezzi e dei motori dell'impianto di produzione di energia

Descrizione del rifiuto	Quantità t/anno	Impianti di provenienza	Codice CER	Classificazione	Stato fisico	Destinazione	Se il rifiuto è pericoloso, specificare eventuali caratteristiche
Pastiglie dei freni	0,2	officina	16 01 12	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R13)	
Metalli ferrosi	10,1	officina	16 01 17	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R13)	
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	0,2	Uffici Laboratorio Quadri comando impianti	16 02 13*	Rifiuto speciale pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R13)	Apparecchiature contenenti componenti pericolosi
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	1,3	Uffici Laboratorio Quadri comando impianti	16 02 14	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R13)	
batterie al piombo	0,5	Officina	16 06 01*	Rifiuto speciale pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R13)	Batterie esauste di scarto sostituite negli automezzi
ferro e acciaio	140,6	Officina impianti	17 04 05	Rifiuto speciale non pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Recupero (R13)	
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	0,4	A32	18 01 06*	Rifiuto speciale pericoloso	Liquido	Conferimento a ditta esterna per Smaltimento (D15)	Reagenti chimici da laboratorio
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	0,1	Camera settoria	18 02 02*	Rifiuto speciale pericoloso	Solido non polverulento	Conferimento a ditta esterna per Smaltimento (D15)	Rifiuti a rischio biologico prodotti durante le attività svolte in camera settoria
Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	450	A22	19 08 12	Rifiuto speciale non pericoloso	Fangoso palabile	Conferimento a ditta esterna per Smaltimento (D9)	
Fanghi delle fosse settiche	2	Vasca IMHOFF uffici	20 03 04	Rifiuto speciale non pericoloso	Fangoso palabile	Conferimento a ditta esterna per Smaltimento (D9)	
Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	10,2	Rete fognaria	20 03 06	Rifiuto speciale non pericoloso	Fangoso palabile	Conferimento a ditta esterna per Smaltimento (D9)	

L'azienda opera la rigenerazione di oli vegetali e animali esausti che vengono lavorati e hanno le caratteristiche chimico-merceologiche previste alla tipologia 11.11 del D.M. 05/02/98 "oli esausti vegetali e animali CER [020304] [200125]" per ottenere grassi colati. I dettagli di tale attività sono riportati nel paragrafo 2.1.4 della relazione tecnica.

Ciò premesso, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti:

- i. dettagliare con specifica relazione le condizioni alla base dei criteri per la cessazione del rifiuto (per ogni rifiuto ovvero per gruppi omogenei di rifiuti per i quali avviare la cessazione della qualifica di rifiuto - End of Waste **art. 184-ter comma 1 TUA**), da contestualizzare allo specifico impianto in parola, con idonea relazione, attesa la non esaustività di quanto sinteticamente riportato a pag. 19 della Relazione tecnica.

In particolare:

- a) **la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;**

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Descrizione dettagliata dell'uso specifico previsto per l'EoW (ad es. processo, funzione, fase del processo in cui viene sostituita la materia prima e individuazione della materia prima o oggetto sostituiti).
2. Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontando le stesse con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c).
3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.

In particolare, si richiede di fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio sull'uso specifico della sostanza recuperata.

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.
2. Descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:
 - I. contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.
 - II. Esistenza di altri produttori dell'*end of waste* oggetto di istanza, che hanno già un mercato o una domanda;
 - III. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.
3. Indicazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto: deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.

In particolare, si richiede di fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio sul mercato attuale, precisando se esistono già accordi commerciali o intenti con potenziali utilizzatori, evidenziando se si è a conoscenza di altri produttori di tale End of Waste che hanno già un mercato.

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata e degli standard tecnico-prestazionali applicabili, quale ad esempio:
 - I. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE
 - II. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali.
 - III. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc.) o di altri Stati Membri
 - IV. Criteri EoW nazionali
 - V. Criteri EoW adottati da altri Stati membri
 - VI. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).Se esistenti, sono da preferire standard internazionali, UE o statali.
Devono essere definiti gli eventuali parametri da analizzare e la frequenza di analisi.
Laddove applicabile, è richiesta una valutazione rispetto agli adempimenti in materia di sostanze pericolose e prodotti collegati
Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).
2. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.

e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Devono essere indicati gli standard (parametri e valori di riferimento) ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.
2. Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.
3. Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.

4. Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione. **In particolare, si richiede di fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio con i riferimenti giuridici a supporto della valutazione effettuata al fine di attribuire al processo di recupero la qualifica di End of Waste.**

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate, in modo alternativo:

1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto in sostituzione della materia prima, anche in base a dati di letteratura
2. La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)
3. Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.
4. Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali interessati.

Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.

In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale.

In particolare si richiede di fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio dimostrando come l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima ovvero esplicitando le valutazioni di tali impatti attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator).

I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di **criteri dettagliati**, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono (**art. 184-ter comma 3 TUA**):

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la

produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso.

Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard

tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per i rifiuti identificati con un codice dell'elenco europeo XXYY99 è necessario, inoltre, che sia presentata una completa descrizione delle caratteristiche del rifiuto e del processo che lo ha generato

In particolare, si richiede di fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio prevedendo verifiche documentali ed in ingresso, affinché si garantisca l'assenza, tra i rifiuti in ingresso, di rifiuti contenenti eventuali contaminanti.

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.

La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.

Alcune informazioni sono fornite in Relazione, occorre dare evidenza della distinzione tra le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e le aree di deposito dell'End of Waste in attesa dei risultati analitici e/o merceologici per il rilascio della dichiarazione di conformità e degli End of Waste per i quali è già stata rilasciata la dichiarazione di conformità.

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.

In particolare, si richiede di fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio con i riferimenti alle norme di prodotto applicabili e ai valori limite delle eventuali sostanze inquinanti.

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Deve essere descritto il sistema di gestione che comprenda tutti gli elementi atti a garantire che il processo per la cessazione di qualifica del rifiuto sia adeguatamente controllato, ovvero siano soddisfatte le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione di sistema, sia di definizione (es. procedure, istruzioni operative.) che di registrazione (ad esempio check list, report periodici ecc.) dalla quale sia evidente che per ogni lotto sono rispettate le condizioni e i criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto.

In relazione all'automonitoraggio devono essere indicate le modalità e le frequenze di controllo dei rifiuti in ingresso (se previste) e dell'EOw per lotti, l'identificazione del lotto ed i parametri da sottoporre a verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tali parametri devono essere analizzati, se del caso, presso laboratorio che applichi metodi di prova ufficiali e/o interni e/o normalizzati e/o non normalizzati adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, e risponda ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025.

Qualora non fosse possibile identificare il lotto in termini quantitativi, si potrà anche ricorrere ad un criterio di tipo temporale da valutare caso per caso.

Le procedure minime da prevedere sono le seguenti:

- Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.
- Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).

- Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti,
- Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste)
- Definizione del lotto dell'EoW
- Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.
- Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.
- Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita

In particolare, si richiede di fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio circa i sistemi di gestione attuati sui processi dell'End of Waste comprendenti quindi i controlli sui rifiuti in ingresso, i processi di trattamento, la definizione dei lotti degli End of Waste e i controlli su quest'ultimi in uscita. In caso di incompletezza a quanto sopra, il sistema di gestione deve essere integrato e aggiornato (cfr. anche L.G. SNPA n. 41/2022).

Anche relativamente ai lotti vanno sempre, singolarmente, generati per tipologie di rifiuti omogenee e da condizioni operative uniformi, con definizione temporale (chiarendo il limite massimo temporale per la sua genesi) o quantitativa (indicando le dimensioni massime del lotto in peso).

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Presentare un modello di dichiarazione di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. Ragione sociale del produttore
2. Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
3. Uso specifico (condizione a) previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
4. Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione
5. Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

Nel caso di marchiatura CE, allegare documentazione.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore e pertanto deve essere prevista per ogni lotto, prima del suo utilizzo finale. Tale dichiarazione, di cui è opportuno allegare un format di modello, deve attestare la conformità del lotto stesso alle specifiche norme tecniche di riferimento.

Nella dichiarazione di conformità, redatta ai sensi del DPR n. 445/200 art. 47, va precisata la conformità del materiale recuperato riferendosi oltre all'atto autorizzativo anche alla norma tecnica di settore. Accanto al numero di lotto va inserita l'informazione relativa alla sua quantificazione, allegando anche i rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari.

- ii.** È necessario esplicitare in uno specifico elaborato descrittivo, con tavole e tabelle comparative, le modifiche richieste con l'attuale istanza di riesame AIA rispetto allo stato autorizzato.
Chiarire e integrare.
- iii.** Il piano di monitoraggio e controllo per la matrice rifiuti deve approfondire e dettagliare per ciascuna tipologia di rifiuto le attività di campionamento, le tempistiche ed i metodi di analisi (secondo le procedure applicative previste dalle linee guida SNPA - classificazione rifiuti, Delib. n. 105/2021 e s.m.i.) ed alle norme tecniche di settore, anche al fine della puntuale compilazione delle schede 1.8.1 e 1.8.2 previste dal D.D. 95 del 9/11/2018 (modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale).
Chiarire e integrare.

- iv. Per ogni attività di verifica periodica previste dal PMeC, devono essere esplicitate le verifiche della tenuta idraulica delle vasche, con la compilazione di schede di verifica e di manutenzione da raccogliere e archiviare, a disposizione dell'autorità di controllo. **Chiarire e integrare.**
- v. In materia antincendio, occorre chiarire se l'impianto è sottoposto alle norme di prevenzione incendi, nonché l'applicazione, eventuale, delle norme di cui alla DGRC 223/2019 nonché alla "Circolare ministeriale recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»" (MATTM prot. n. 1121 del 21/1/2019), pur demandando all'autorità competente in materia antincendio gli adempimenti nonché la verifica del rispetto dei requisiti di legge e/o di regolamento nonché per le eventuali prescrizioni autorizzatorie. **Chiarire e integrare.**

Conclusioni (U.O. RIFI)

Esaminata pertanto la sopra richiamata documentazione agli atti della scrivente Agenzia, il parere di competenza dell'U.O. RIFI (rifiuti), è subordinato alla trasmissione dei su menzionati chiarimenti ed integrazioni (i÷v), all'esito dei quali ci si riserva ogni valutazione conclusiva finale, fermo restando che per la documentazione che sarà inoltrata relativa all'EoW dovrà essere attestata la coerenza con la documentazione allegata all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

UO AFIS (matrice agenti fisici/rumore) – prot. n. 29802/2023 del 04/05/2023

“...omissis...”

Esaminata,

- La documentazione acquisita con *prot. Arpac. 26110 del 17/04/2023*, ed in particolare:
 - *Domanda Riesame;*
 - *Riesame. Proposta Piano di monitoraggio e controllo;*
 - *Riesame. Relazione tecnica;*
 - *Riesame. Allegato Y13 - Carta Tecnica Regionale Caivano;*
 - *Riesame. SCHEDA A - Informazioni generali;*
 - *Riesame. SCHEDA B - Inquadramento urbanistico territoriale;*
 - *Riesame. SCHEDA D - Valutazione integrata ambientale;*
 - *Riesame. SCHEDA E bis;*
 - *Riesame. SCHEDA N - Emissione di rumore;*
 - *Rif. P - Carta topografica 1-10.000*
 - *Rif. Q - Mappa catastale;*
 - *Rif. R Stralcio PRG;*

- Rif. S- Plan complesso;
- Rif. Z - Stralcio Zonizzazione Acustica;

Considerato che,

- Non è stata allegata la Relazione di Valutazione d’Impatto Acustico redatta da *Tecnico Competente in Acustica Ambientale ENTECA*;

dalla disamina della documentazione, per quanto sopra rappresentato, sulla base dell’istruttoria documentale fornita, si chiede di CHIARIRE/INTEGRARE quanto sopra rappresentato.

UO REMIC (matrici acque reflue/scarichi) – prot. n. 30054 del 05/05/2023

“...omissis...”

PREMESSA

La Proteg S.P.A. opera nel settore della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, scarti di macellazione, prodotti alimentari di origine animale non più idonei al consumo umano e al recupero di oli e grassi animali e vegetali esausti, presso l’impianto sito in Caivano nella zona industriale ASI, in località Pascarola.

Il processo consiste principalmente nella trasformazione, mediante cottura, dei prodotti di cui sopra in farine proteiche di origine animale e di grassi fusi.

Le farine proteiche prodotte, a seconda della provenienza, vengono destinate o ad impianti di incenerimento o utilizzate in agricoltura come ammendanti o fertilizzanti organici.

I grassi fusi, a seconda della loro provenienza, possono essere destinate alla produzione di energia o essere impiegati nel settore mangimistico, nella produzione di saponi e per uso industriale in genere.

Nell’elaborato “Relazione Tecnica” datata 30/01/2023, a firma dell’ing. Gennaro Napolano viene riportato:

- a pag. 28 “Presso lo stabilimento è presente una rete fognaria separata per le acque da depurare e per le acque meteoriche e sono presenti i seguenti impianti di depurazione di tali acque:
 - impianto di depurazione biologico principale;
 - impianto di depurazione biologico secondario;
 - impianto di prima pioggia;

Di seguito si riporta il funzionamento degli impianti di depurazione presenti.

Impianto di depurazione biologico principale

All’impianto di depurazione biologico principale confluiscono i reflui provenienti da:

- acque nere provenienti da:
 - servizi igienici;
 - impianto di lavorazione ex Categoria 1;
 - impianto di lavorazione dei sottoprodotti di Categoria 3;
 - impianto di rigenerazione oli vegetali e animali esausti;
 - impianto di raffinazione grasso;

- impianto di esterificazione;
- locale immagazzinaggio sottoprodotti Categoria 1.
- acque meteoriche provenienti da:
 - aree scoperte di lavorazione ex Categoria 1;
 - aree scoperte di lavorazione dei sottoprodotti di Categoria 3;
 - aree scoperte magazzino sottoprodotti di Categoria 1;
 - acque raccolte nelle vasche dell'impianto di prima pioggia.

L'impianto ha una capacità massima di depurazione di 20 mc/h. Il funzionamento dell'intero impianto è regolato tramite una cabina con quadro comando.

- Pag. 31 “L'impianto di prima pioggia raccoglie le acque meteoriche delle aree di lavorazione. Per le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti dei tetti e dei viali che circondano il capannone "A", ad eccezione dell'area in cui è presente il magazzino dei sottoprodotti Cat. 1 e l'impianto di rigenerazione degli oli vegetali e animali esausti, i cui reflui sono inviati all'impianto di depurazione principale, non è necessario alcun trattamento, in quanto non oggetto di alcuna attività lavorativa e solo occasionalmente interessate dal traffico veicolare.

Le acque meteoriche dai percorsi delle aree di lavorazione sono raccolte dalla rete dedicata e inviate all'impianto di trattamento delle acque di “prima pioggia”, costituito da due vasche di capacità rispettivamente pari a 30 e 70 mc.

Le vasche hanno una capacità tale da contenere tutta la quantità di acque meteoriche di dilavamento risultante dai primi 5 mm di pioggia caduta sulla superficie scolante delle aree indicate.

Le vasche sono precedute da un pozzetto separatore che contiene al proprio interno uno stramazzone su cui sfiorano le acque di “seconda pioggia” dal momento in cui la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia viene chiusa da una valvola, munita di galleggiante, perché raggiunto il livello massimo. In ogni vasca è installata una pompa di svuotamento che viene attivata automaticamente dal quadro elettrico tramite un microprocessore che elabora il segnale di una sonda rivelatrice di pioggia, installata sulla condotta di immissione nel pozzetto.


Quando la sonda segna l'inizio e la fine di un evento meteorico, il quadro avvia un contatore che dopo un certo tempo di attesa (48 ore meno il tempo di svuotamento) attiva la pompa per trasferire l'acqua attraverso condotte in PEAD all'impianto di depurazione principale per il trattamento.

Nella tabella B3 è riportato il quadro riassuntivo degli scarichi idrici con l'indicazione dei parametri da monitorare con i limiti di legge previsti per lo scarico in acque superficiale.

ESAMINATA la documentazione inviata dalla Società si esprimono le seguenti considerazioni:

- 1) Relazionare circa le eventuali modifiche richieste con l'attuale istanza di riesame AIA rispetto allo stato autorizzato. Integrare
- 2) **Scheda D** – nella colonna “stato di attuazione” spesso viene riportata la dicitura “l'azienda sta valutando...”, considerato che la prima autorizzazione AIA alla Società è stata rilasciata nel 2011, occorre definire, per le BAT non ancora applicate ma che si intende implementare, i tempi di adeguamento. Integrare.
- 3) **Scheda E-bis** – al paragrafo “B.5.1.3 Scarichi idrici” occorre specificare quale colonna della tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs, 152/2006 deve essere rispettata per i limiti allo scarico. Integrare.
- 4) **Scheda F** – non sono inserite le materie prime utilizzate nell'impianto di depurazione. Integrare.

- 5) **Scheda H** – rendere coerenti con l'allegato T le sigle dei punti di scarico (C1, C2, C3, C4). Integrare.
- 6) **Planimetria T** – ci sono zone del piazzale in cui sono presenti griglie di raccolta delle acque affiancate il cui trattamento previsto è diverso, quelle di colore blu vengono considerate come “acque da depurare” mentre quelle di colore arancione “acqua meteorica” per cui è previsto il trattamento nella sola prima pioggia. Chiarire con quale criterio sono state definite le zone di colore arancione e blu e se sono presenti elementi di separazione fisica tra i pozzetti di colore diverso (si riportano alcuni esempi).



- 7) L'impianto indicato in legenda con il numero 15 “impianto di depurazione secondario” e le due vasche di raccolta della prima pioggia indicate con la lettera F non vengono descritte e rappresentate graficamente né nella relazione tecnica generale né nell'allegato U. Integrare con relazione e grafici dettagliati sul funzionamento di tutti gli impianti di trattamento previsti, sui criteri di dimensionamento dei volumi di accumulo della prima pioggia, sulle modalità di separazione della seconda pioggia, ecc.
- 8) **Allegato U** – come già espresso al punto precedente l'allegato U trasmesso descrive solo l'impianto di depurazione dei reflui di processo. Integrare.
- 9) **PMcC** – sono previsti controlli mensili per un set di parametri parziale al punto 01, ci si riserva di valutare l'adeguatezza del set stabilito in funzione del chiarimento circa le materie prime utilizzate nell'impianto di depurazione. La sigla del punto di monitoraggio deve essere coerente con quella riportata nell'allegato T in cui il punto di scarico del depuratore delle acque di processo viene indicato con la sigla “C1”. Integrare.
- 10) Prevedere il monitoraggio dello scarico presso gli altri punti “C2” “C3” e “C4”. Integrare.
- 11) Specificare nella “Tabella 6 - Inquinanti monitorati” i metodi analitici e i metodi di campionamento utilizzati. Integrare.
- 12) Includere un registro su cui annotare quotidianamente le portate totali rilevate in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione. Integrare.
- 13) Relazionare circa la procedura di contenimento sversamenti accidentali e acque spegnimento incendi, prevista per evitare lo sversamento di tali acque nella pubblica fognatura e circa l'applicazione delle norme di cui alla DGRC 223/2019 e alla Circolare MATTM prot. n. 1121 del 21/1/2019. Integrare.
- 14) Nel corso delle ispezioni effettuate da ARPAC è stato rilevato il cattivo stato di manutenzione dell'impianto di depurazione e la presenza di tubazioni provvisorie volanti al posto di un sistema di collegamento stabile tra le varie sezioni di trattamento delle acque. Relazionare, anche con l'ausilio di documentazione fotografica, in merito allo stato di manutenzione dell'impianto di depurazione, agli interventi di rinnovamento/miglioramento effettuati o programmati e alla completa rimozione delle tubazioni provvisorie di collegamento tra le diverse sezioni di trattamento. Integrare.

CONCLUSIONI (U.O. REMIC)

Si chiede alla Società di produrre alla scrivente Agenzia una relazione di riscontro riepilogativa in cui si risponde punto per punto ai chiarimenti richiesti sopra dettagliati.

Per quanto sopra esposto l'espressione del parere di competenza della U.O. REMIC resta subordinata ai chiarimenti/integrazioni richiesti.

UO ARIA (matrice aria/emissioni) del 05/05/2023)

“...omissis...”

Esaminata

- La documentazione acquisita con prot. Arpac. 26110 del 17/04/2023, **ed in particolare:**
- Relazione Tecnica a firma del Ing. Chimico G, Napolitano il numero di iscrizione all'albo non è leggibile, la Relazione Tecnica non è datata, la Proposta Piano di monitoraggio e controllo non firmato ne datato, gli Allegati da Y4 a Y10, le Schede D,E bis, L ,O, La planimetria W emissioni in Atmosfera ,la planimetria X schema captazioni.

Si Osserva che

A pag 25 della RT si afferma che per il post-combustore Babcock E1 e il generatore di vapore BONO E2 è previsto l'impiego di olio BTZ alternativamente al metano, e che si mettono in atto dei correttivi (emulsione di nafta e acqua) per limitare le emissioni di polveri, ma non è proposto nessuno campionamento polveri per il punto di emissione E2. **Chiarire**

A pag. 26/27/28 vengono descritti i sistemi di abbattimento, Post Combustore babcock ,gli scrubber asserviti ai punti di emissione E1-3-5-6-7-8 ma non vi è una descrizione tecnica e schematica come da schede riportate nel DGR 243 DEL 2015 , nel caso del post combustore mancano i riferimenti della temperatura e del tempo di permanenza in relazione all'assenza o presenza di COV Clorurati e relative concentrazioni, manca la descrizione del volume e dell'altezza della massa ceramica ,della velocità di attraversamento dell'effluente gassoso riferita alla portata normalizzata, e dei sistemi di controllo menzionati nella scheda corrispondente. Nel caso degli scrubber anche qui manca una descrizione schematica degli stessi, non sono individuate le schede corrispondenti presenti nel DGR 243, non sono indicati i tempi di contatto in relazione al tipo di reazione, se acido/base o se di tipo ossidativo, non sono indicate le portate del liquido di ricircolo (soluzioni abbattenti) in relazione alla portata dell'effluente gassoso ed al tipo di riempimento, ed altezza degli stadi di riempimento. IL sistema De-Nox non è presente nel DGR 243, ma come da DGR n 465 del 2017 che recita al punto “ 2) di consentire l'installazione e l'utilizzo di sistemi di abbattimento diversi da quelli di cui alle schede tecniche approvate con la citata D.G.R. n. 243/2015 purché sia formalmente dimostrata la loro capacità di assicurare un'efficienza di abbattimento del carico atmosferico inquinante superiore al 90%; 3) di definire come “Migliore tecnologia disponibile e caratteristiche dei sistemi di abbattimento”, già introdotta dalla D.G.R. n. 4102/1992 il testo seguente: a) per miglior tecnica disponibile s'intende un sistema che al momento della sua adozione sia reperibile sul mercato e in grado di apportare una

riduzione non inferiore al 90% in massa del carico inquinante dell'effluente gassoso. b) nel presente allegato sono indicate le tecnologie ritenute più efficienti per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche inquinanti e le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi individuati. c) i loro parametri costruttivi e di funzionamento sono considerati come rappresentativi di una realtà tecnica attuale e sono aggiornabili ogni tre anni secondo l'evoluzione tecnologica. L'installazione e l'utilizzo di sistemi diversi da quelli classificati nelle schede tecniche approvate con la citata D.G.R. n. 243/2015 sono consentiti, dietro formale dimostrazione (stimata o misurata, secondo il caso) della loro efficienza superiore al 90%." Si chiede di chiarire se l'urea viene dosata in quantità inferiore allo stechiometrico per evitare che vi sia emissione di ammoniaca non reagita dal camino, viste le notevoli quantità di Ammoniaca emesse da quest'impianto, e se all'uscita del camino dell'unità De-NOx l'impianto sia dotato di un rivelatore in continuo di NOx, che regoli in automatico la portata di urea. Si chiede di calcolare per tutti i sistemi di abbattimento riportati in RT la percentuale di abbattimento degli inquinanti e che rispetti quanto riportato in DGR 465. Considerando la soglia olfattiva dell'Ammoniaca che va da i 5 ai 38.85 mg/mc così come riportato da APAT, Manuali e linee guida 19/2003 ed altre fonti e considerato che la zona Industriale ASI dove è ubicato l'impianto presenta altre attività simili con possibili impatti odorigeni cumulati, si raccomanda di mettere in atto tutte le strategie utili a mitigare l'impatto di tale inquinante.

Nella relazione tecnica a pag 25 si fa spesso riferimento ad un D.lgs. 81/08. Chiarire.

Pertanto, per quanto sopra rappresentato relativamente per la matrice Aria si chiede di riscontrare i chiarimenti richiesti.

CONCLUSIONI

Visti i pareri interlocutori, rinviati all'acquisizione di documentazione integrativa e chiarimenti espressi dalle **UUOO SUSC, RIFI, AFIS, REMIC e ARIA** riportati integralmente nel parere complessivo, si rappresenta che il parere finale di competenza ARPAC, relativamente al procedimento in oggetto, è **SUBORDINATO al recepimento di quanto richiesto dalle suddette UU. OO.**

Tanto si deve per il seguito di competenza.

Napoli, 05/05/2023

Il Dirigente dell'U.O. SUSC
Dott. Vincenzo BARBUTO
(firmato digitalmente)